

07 31 2015

ABSOLUTE ADSL SPECIAL EDITION 19€ ATTIVAZIONE inclusa .95 al mese per sempre

SCOPRI DI PIÙ

INTELEAD

NEWS	COLF E BADANTI	REGOLARIZZAZIONE 2012	NORMATIVA	L'ESPERTO RISPONDE	LEGGI	CIRCOLARI	SENTENZE			
MODULI	SCHEDE	ANNUNCI	FORUM	STATISTICHE	CITTADINANZA	NUOVI CITTADINI	EVENTI	FOCUS	CERCA	CONTATTI

Visita Israele
L'Unico Luogo Dove La Terra Parla e La Gente Ascolta

News >> Cittadinanza ai figli degli immigrati. Il testo unificato presentato alla Camera

Cittadinanza ai figli degli immigrati. Il testo unificato presentato alla Camera

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015 16:53

[Info e Recensioni](#)

Trova ciò di cui hai bisogno su [PagineGialle.it!](#)

Tweet 12

g+1 0

Recommend 1.4k

La proposta di testo unificato presentata dalla relatrice Marilena Fabbri in Commissione Affari Costituzionali. Sarà la base per la discussione

29 luglio 2015 - Entra nel vivo il percorso della riforma della cittadinanza per le seconde generazioni.

La relatrice Marilena Fabbri, Partito Democratico, ha presentato oggi in Commissione Affari istituzionali della Camera una **proposta di testo unificato**, che potete leggere qui di seguito in versione integrale. [Qui invece spieghiamo le novità principali.](#)

C. 9 ED ABB.

MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, IN MATERIA DI CITTADINANZA

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE

Art. 1

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.»

b) all'articolo 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti i commi:

«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.»

c) all'articolo 4, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che ha frequentato regolarmente, ai sensi

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariitalise.com
alitaliya.net
naszwiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetakrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

Like Page 41k likes

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

[Cittadinanza ai figli degli immigrati, pronta la riforma. Ecco cosa dice](#)

[Cittadinanza, avanti con la riforma. "Mercoledì il testo unificato"](#)

[Cittadinanza ai figli degli immigrati. Il testo unificato presentato alla Camera](#)

["A rischio la nostra identità". Forza Italia contro la riforma della cittadinanza](#)

[Ammassati in vagoni chiusi, così l'Ungheria fa viaggiare migranti e profughi](#)

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU FACEBOOK!

della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.”

e) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

“f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.”

f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti minori.”

g) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età va considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reinscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.

3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero nel periodo considerato un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno.

4. Gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e b-ter) e all'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.»”

Art. 2

(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: “Ministro dell'interno,” sono inserite le seguenti: “o suo delegato” e dopo le parole: “comune di residenza” sono inserite le seguenti: “o al prefetto competente per territorio.”

b) all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare.”

2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene data esecuzione alle disposizioni della presente legge.

4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23

agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si provvede a riordinare e ad accorpate le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza in un unico testo.

16 Comments

Sort by Top

Add a comment...

**Nix Bravo** ·

Sales Consultant at Acea Energia


Grandi ma finche non e firmata non vale un cazzo

Like Reply Jul 29, 2015 6:52pm

**Freddie Harmony** ·

University of Naples

Il errà discusso e poi approvato poi passa al senato pc un'altra volta alla camera. Ci vorrà un pò di tempo ma l'importante è che adesso si potrà sapere chi ha ostacolerà bimbi nati in Italia da genitori stranieri. Vedremmo.

Like Reply  4 · Jul 29, 2015 9:06pm**Nix Bravo** ·

Sales Consultant at Acea Energia

Freddie Harmony infatti io lo ottenuta con mille battaglie spero che mia sorella non debba affrontare tutto questo....

Like Reply · Jul 29, 2015 9:17pm

**Sami Vallanzasca** ·

Palermo, Italy

freddie harmony io per esempio sono nato in italia ho 28 anni la legge nn mi prevede niente

Like Reply · Jul 29, 2015 9:01pm

**Maria Angela Tanyag Panganiban** ·

Works at Italy

Se hai vissuto qua e hai studiato qua un un periodo lungo. Puoi chiedere la cittadinanza

Like Reply · Jul 30, 2015 7:16am

**Maria Angela Tanyag Panganiban** ·

Works at Italy

Il testo cerca di agevolare anche il percorso dei ragazzi più grandi, quelli comunque entrati in Italia "prima del compimento della maggiore età". Potranno chiedere la cittadinanza (ma in questo caso sarà una "concessione") dopo sei anni di residenza regolare in Italia, ma solo se hanno frequentato "un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo" un "percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale".

Like Reply · Jul 30, 2015 7:17am

**Sami Vallanzasca** ·

Palermo, Italy

ma solo per i minori?????

Like Reply · Jul 29, 2015 6:42pm

**Freddie Harmony** ·

University of Naples

Una cosa per volta. Se si riesce a portare a termine questa, sai quante altre cose si potrà fare?

Like Reply · Jul 29, 2015 8:58pm

**Amanda Palladino**

E gli altri articoli??? Ci sono più di due articoli nella legge.

Like Reply · Jul 29, 2015 8:59pm

**Dalal Rachid**

Secondo me faranno guerra i leghisti.. Affinché non passi l'emendamento.. Speriamo in bene..

Like Reply · Jul 29, 2015 11:22pm

**Ici Milano** ·

Milan, Italy

quelle sono e tempo per k diventa una legge

Like Reply · 20 hrs

**John Lanes** ·

Selector at Aldi UK

io ero residenti da 6 anni in italia da quando era nata la mia figlia

Like Reply · 21 hrs

**John Lanes** ·

Selector at Aldi UK

mia figlia e nata nel 2007 in italia a milano, e io ho preso la cittadinanza matrimonio pero non della mama dela bambina, e per un errore del comune di busto arsizio va non hanno messc la bambina nel mio nucleo familiare, io ho fatto io cambio di indirizzo di rho a busto e loro non hanno messo la bambina, quindi con la nuova legge se la estessa va avanti sara possibil chiedere la cittadinanza?

Like Reply · 21 hrs

**Freddie Harmony** ·

University of Naples

Certamente

Like Reply · 21 hrs

**Clesia Pisa** ·

Pisa, Italy

che bella notizia!!

Like Reply · Jul 29, 2015 7:53pm

**Josy Gomes**

Scusate ma questo provvede anche hai genitore straniera di cittadino italian, oppure non c'entra niente?

Like Reply · 1 · Jul 29, 2015 11:46pm

**Freddie Harmony** ·

University of Naples

Fati capire meglio

Like Reply · Jul 30, 2015 1:55am

[Load 6 more comments](#) [Facebook Comments Plugin](#)[Articolo Precedente](#)
[Successivo](#)[Articolo](#)

Site Map



- Annunci
- Bandi
- Cittadinanza
- Colf e badanti
- Comunità
- Cucina etnica
- Documenti
- Fisco
- Flussi 2008 guida alla conferma on line
- Guida anti-discriminazione
- Guida multilingue all acquisto della casa
- Guida sui ricongiungimenti
- Guide del Viminale
- Il Tirassegno
- In Evidenza
- Indirizzi e Link utili
- L'intervento
- Lavoro
- Lavoro e Formazione
- Leggi
- Link utili
- Maternità
- Mediatori culturali
- Miss straniere
- Nuova guida lavoro domestico
- Per Vivere in Italia
- Permesso di Soggiorno
- Radio
- Rassegna Stampa
- Razzismo
- Regolarizzazione 2009
- Ricerca e Immigrazione
- Rubriche
- Salute
- Scrittori
- Scuola
- Sondaggi
- Spazio dei Lettori
- Suonerie
- Utility
- Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza
- Vignette
- Video stranieri in italia



© 2000-2015 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007